

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1941-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
(**MOAVERO MILANESI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**SALVINI**)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(**BONAFEDE**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**TRIA**)

---

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a*) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b*) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c*) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016

---

*Presentato il 27 giugno 2019*

---

(Relatrice: **DI STASIO**)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1941 d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

evidenziato come i Trattati dei quali si propone la ratifica intendano promuovere un'efficace collaborazione in materia giudiziaria penale tra i due Paesi, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, soprattutto organizzata;

segnalato, con particolare riferimento al Trattato di estradizione, come esso rispetti i principi costituzionali in materia di estradizione di cui agli articoli 10 e 26 della Costituzione e risulti coerente con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, nonché con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

---

**PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

**PARERE FAVOREVOLE**

---

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1941 d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *b)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; *c)* Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 22 ottobre 2019, alla luce dei quali la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere sul provvedimento in oggetto;

considerato che, con la presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 avvenuta in data 2 novembre 2019, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi della Commissione Bilancio prima della predetta data, ivi incluso quello relativo al provvedimento in esame, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio;

rilevata la necessità, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019 e dei tempi occorrenti all'approvazione parlamentare del provvedimento, di posticipare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione dei tre Trattati oggetto di ratifica a far data dall'anno 2020 e di adeguare conseguentemente la clausola di copertura finanziaria, facendo riferimento al nuovo triennio 2020-2022, ferma restando l'esigenza di precisare il carattere annuo degli oneri previsti a regime,

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo le parole: euro 30.261 aggiungere la seguente: annui;*

*dopo le parole euro 4.000 aggiungere la seguente: annui;*

*dopo le parole euro 124.330 aggiungere la seguente: annui;*

*dopo le parole euro 17.200 aggiungere la seguente: annui;*

*dopo le parole euro 20.261 aggiungere la seguente: annui;*

*dopo le parole euro 4.000 aggiungere la seguente: annui;*

*sostituire, ovunque ricorrono, le parole: a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2020;*

*sostituire le parole: bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 con le seguenti: bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.*

\_\_\_\_\_

## TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016;

c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 23 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 29 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 20 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 30.261 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 8 e 9, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 11, 15, 17,

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico.*

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico.*

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 30.261 **annui** a decorrere dall'anno **2020**, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 8 e 9, pari a euro 4.000 **annui** a decorrere dall'anno **2020**, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli

21, 23, 24 e 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, valutati in euro 124.330 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 22, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge, valutati in euro 20.261 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6 e 15, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 22, paragrafo 2, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

articoli 10, 11, 15, 17, 21, 23, 24 e 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, valutati in euro 124.330 **annui** a decorrere dall'anno **2020**, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6, 12, 15 e 22, pari a euro 17.200 **annui** a decorrere dall'anno **2020**, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), della presente legge, valutati in euro 20.261 **annui** a decorrere dall'anno **2020**, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 6 e 15, pari a euro 4.000 **annui** a decorrere dall'anno **2020**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2020-2022**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2020**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. *Identico.*

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

*Identico.*

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

*Identico.*





\*18PDL0091150\*